



PROVINCIA DI PARMA

CONVENZIONE

OGGETTO: *Organizzazione del servizio palestre ad uso degli Istituti Scolastici di competenza provinciale - a.s. 2020/21 - INTESA UTILIZZO PALESTRA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' ACTIVESPORT&WELLNESS SSD SRL - SALSO-MAGGIORE TERME*

COMPENSO : euro 6.230,00 *omnicomprensivo*
(seimiladuecentotrenta/00)

Controparte : ACTIVE SPORT&WELLNESS S.S.D. s.r.l.

L'anno duemilaventi (2020), in questo giorno _____ (_ _) del mese di aprile presso la sede legale della Provincia di Parma in Viale M. della Libertà, 15 - Parma,

TRA

La Provincia di Parma (P.I. 80015230347) nella persona del Funzionario PO Servizio Programmazione Rete Scolastica, Mauro Pinardi, nato a Parma il 11.1.1961 - domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Parma, Stradone Martiri della Libertà 15, in esecuzione del Decreto del Presidente n. 181 dell'1/10/2020, esecutivo ai sensi di legge, della determinazione n. _____, esecutiva _____;

E

ACTIVE SPORT&WELLNESS S.S.D. S.R.L. con sede in SALSOMAGGIORE TERME (PR), C.F./P.I. 02586220341, nella persona del suo legale rappresentante P. S. *Omissis*;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



ART. 1 - L'Amministrazione Provinciale di Parma ha deciso di addivenire alla stipula di una convenzione con ACTIVE SPORT&WELLNESS SSD SRL - proprietario della palestra in via Campore n. 88 nel Comune di Salsomaggiore. La società cede in uso la palestra per attività didattica sportiva dell'Istituto Magnaghi il martedì 6 ore dalle 8:25 alle 14; il mercoledì 4 ore dalle 8:25 alle 12:15; il giovedì 6 ore dalle 8:25 alle 14 per 12 settimane nei periodi novembre -dicembre (6 settimane) e febbraio-marzo (6 settimane per un totale di 178 ore annuali.

ART. 2 - Il corrispettivo per l'utilizzo dell'impianto in oggetto della convenzione è la somma omnicomprensiva di € 6.230,00 (tariffa di € 35,00/h).

L'importo complessivo sarà così rateizzato:

RATEO 2020 - euro € 3.489,75 omnicomprensivo ;

RATEO 2021 - euro € 27,40,25 omnicomprensivo.

La liquidazione verrà effettuata in due rate:

- La prima entro il 30.12.2020 e la seconda entro il 30.06.2021 precisando che verranno erogati i mesi effettivamente utilizzati.

Il canone si intende comprensivo di acqua, luce, riscaldamento, utilizzo spogliatoio ed attrezzature sportive, pulizia locali nel rispetto della normativa e delle linee guida per la gestione del rischio SARS-COV-2.

ART. 3 - Tale convenzione avrà la durata dell'intero anno scolastico 2020/21

ART. 4 - Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria (mantenimento e conservazione dell'impianto sportivo) sono a completo carico della proprietà.

ART. 5 - Il gestore del fabbricato, nella persona del legale rappresentante PAOLO STEFANI dichiara che lo stesso è in regola con le norme edilizie ed urbanistiche (agibilità) e che gli impianti sono conformi alle normative vigenti in materia di messa a norma. Gli atleti potranno svolgere le attività sportive solo con scarpe idonee a suola chiara e l'uti-



lizzo dell'impianto potrà avvenire solo alla presenza dei responsabili designati dall'istituto scolastico, Tutti i danni causati all'impianto e ai suoi accessori sportivi da incuria, sbadattaggine e da cattivo utilizzo, dovranno essere rimborsati al gestore dell'impianto dall'istituto scolastico a cui è stato assegnato l'utilizzo.

ART. 6 – L'Amministrazione si intende sollevata da ogni onere sociale e/o previdenziale; l'Amministrazione e la società di gestione dell'impianto sono sollevate da ogni responsabilità per infortuni e/o danni che vengano arrecati a terzi nel corso e durante l'espletamento dell'attività concessa. In caso di infortuni nel corso dello svolgimento delle attività scolastiche, presso l'impianto sportivo, il primo soccorso è da intendersi in capo all'accompagnatore/insegnante del gruppo utilizzatore al momento, che è responsabile del primo soccorso, pronto soccorso compreso e dell'uso del defibrillatore semiautomatico, in possesso di adeguata qualifica, e che è tenuto a dotarsi e di porre in posizione visibile, apposita valigetta di pronto soccorso, contenente quanto previsto dal DM 388/03, oltre che al defibrillatore semiautomatico in stato di perfetta efficienza. L'Istituto scolastico utilizzatore dell'impianto risponderà direttamente dei danni a persone, cose o attrezzature, comunque provocati nell'esecuzione delle attività, assumendo a proprio carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della Provincia, esonerando l'Ente ed il gestore dell'impianto da qualsiasi responsabilità.

ART. 7 – Per tutto quanto non previsto nel presente atto è fatto rinvio alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni normative già emanate, in materia di contratti di diritto privato.

ART. 8 - La presente Convenzione, è soggetta a bollo fin dall'origine, viene redatta in due esemplari e sarà registrata in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26/04/1986, con oneri a carico della Parte richiedente la registrazione.



ART. 9 – In caso di controversie relative alla interpretazione o applicazione della convenzione, le parti ne rimettono la definizione ad un collegio di tre arbitri, dei quali uno nominato da ognuna delle parti ed il terzo, se non nominato di comune accordo, dal Presidente del Tribunale di Parma. **ART. 10** - Trattandosi di fattispecie assimilabile ai contratti di locazione di beni immobili di cui all'articolo 19, comma 1, lett.c) del decreto legislativo n. 163/2006 non trovano applicazione: a) il codice degli appalti ai sensi dell'art. 19 a) del D.Lgs 163/06 e b) gli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della legge 136 del 13/8/2010 e ss.mm.ii. **ART. 11** - La Provincia di Parma ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di rete e/o elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione delle suddette attività. La Provincia di Parma è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, amministratori, consulenti, collaboratori, nonché dei propri fornitori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti. **ART. 12** - Designazione di LepidaSpA quale responsabile esterno del trattamento di dati personali. La Società LepidaSpA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016 è designata responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali, di cui la Provincia di Parma è titolare, relativi a tutto quanto oggetto del presente contratto.

p. la Provincia di Parma

p. ACTIVE SPORT&WELLNESS SSD SRL

Il Funzionario PO

Il Legale Rappresentante

Mauro Pinardi

Paolo Stefani